

**VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE
AREE DEMANIALI MARITTIME**

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1667 del 08/10/2010

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI INDIVIDUATI DALLA VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Premessa

Le nuove norme in materia di concessioni demaniali marittime

In data 2 febbraio 2009 l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein (Direttiva 123/2006/CE).

la Direzione Generale del mercato interno e dei servizi della Commissione Europea, in una nota del 4 agosto 2009, inviata dalla rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del Codice della Navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della "Direttiva Servizi" ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

Il Governo italiano al fine di superare le illegittimità sollevate dalla Commissione Europea ha approvato e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 39 alla GU n. 48 del 27-2-10, la Legge n. 25 recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Per quanto riguarda la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico - ricreative, l'art. 1, comma 18, della citata Legge 26 febbraio 2010 n.25, in vista dell'attesa revisione del relativo quadro normativo, ha stabilito che il termine di validità delle concessioni in essere a tale data è prorogato al 31.12.2015.

Inoltre, anche alla luce della Circolare del 6 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, che per le Regioni ha valore di parere in merito all'applicazione dell'art. 1 comma 18, del D.L. 30.12.2009 n.194, convertito dalla Legge 26.02.2010 n.25, allo stato attuale resta fissato che:

- è confermata l'eliminazione del c.d. "diritto d'insistenza" di cui all'art. 37 Codice Navigazione, con la precisazione che il secondo periodo del comma 2 di tale norma è soppresso;
- sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4-bis DL n. 400/1993 e ss. modificazioni (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) ai sensi del quale "le concessioni possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni".

Ne discende che, entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex legge sino al 31 dicembre 2015, i soggetti interessati potranno, con richieste motivate, richiedere una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità

degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposto dalla Regione.

La domanda per ottenere una durata della concessione oltre il 31 dicembre 2015, fermo restando il limite di anni venti, deve essere presentata presso la Regione Basilicata, come in seguito indicato, corredata dalla seguente documentazione a firma di un professionista abilitato, che se ne assuma la responsabilità:

- a) piano economico finanziario (nel caso degli investimenti e dei costi da ammortizzare);
- b) relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi (nel caso di opere da realizzare);
- c) computo metrico estimativo dei lavori (nel caso di opere da realizzare);
- d) perizia di stima dei manufatti pertinenziali al momento dell'intervento (nel caso di pertinenze demaniali marittime).

Articolo 1 **Finalità**

Il Presente Regolamento disciplina la gestione delle previsioni di cui alla Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime attraverso l'assegnazione dei lotti in esso indicati.

Articolo 2 **Soggetti assegnatari**

Possono concorrere all'assegnazione dei lotti di cui all'art.1, singolarmente o in forma associata, tutti gli operatori economici che intendano esercitarvi attività turistico-ricreative-balneari per offrire servizi ai fruitori del mare valorizzando le spiagge del litorale.

I soggetti interessati potranno produrre domanda all'Ufficio competente, sulla base dei criteri e dei termini del presente Regolamento, per l'assegnazione ed il relativo rilascio della specifica concessione demaniale.

Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei lotti potranno essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese in genere che intendono occupare la zona del demanio marittimo con le tipologie insediative compatibili con la specifica destinazione d'uso prevista dalla Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime. Le domande con interventi difformi alla Variante saranno escluse.

Articolo 3 **Requisiti minimi per l'ammissione**

I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione di un lotto devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi, che dovranno essere comprovati, in caso di assegnazione, con la specifica documentazione. Pertanto devono dichiarare:

per le persone fisiche:

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la specifica attività;
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;

per le società, cooperative, consorzi e imprese in genere:

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la specifica attività;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 75, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del D.P.R. n. 554/1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 412/2000;
- di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- che l'impresa non si avvalga dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/1999.

Per le società, la dichiarazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'atto di concessione dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri.

Articolo 4
Commissione per l'esame e valutazione delle domande

La valutazione delle domande è affidata ad una apposita Commissione, della quale faranno parte:

1. il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione o un suo delegato, in qualità di presidente;
2. il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione o un suo delegato;
3. il Sindaco o un suo delegato del comune costiero interessato;
4. un rappresentante del Sindacato Italiano Balneari;

Articolo 5 **Presentazione delle domande**

I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti demaniali potranno presentare istanza all'Ufficio competente nei termini stabiliti in apposito Avviso Pubblico da pubblicare entro trenta giorni dall'approvazione della Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime. Detto Avviso verrà reso pubblico mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni costieri lucani e negli spazi destinati alla pubblica affissione nonché con avviso sintetico pubblicato sulle pagine regionali di un quotidiano con rimando al testo del presente Regolamento disponibile all'indirizzo internet della Regione Basilicata (<http://www.basilicatanet.it/>) ed altre forme di pubblicità.

Articolo 6 **Modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare**

La domanda di partecipazione deve essere redatta in conformità al fac-simile riportato nell'allegato "A" e dovrà essere trasmessa, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Regolamento e nell'Avviso Pubblico.

Il plico contenente la domanda dovrà essere presentato in uno dei seguenti modi:

1. mediante consegna a mano;

2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale.

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo regionale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

" Istanza per l'assegnazione di lotti demaniali marittimi ".

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture Busta A e Busta B, che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti l'indicazione del mittente e dovranno contenere, tra gli altri documenti che stabilirà l'Avviso Pubblico, quanto di seguito.

La Busta A, recante la scritta esterna "DOCUMENTI" dovrà contenere,:

1) la domanda di partecipazione datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;

2) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui all'art.3;

3) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti: a) l'impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dalla Regione, il titolo concessorio (*Modello LDC- Disciplinare- predisposto dall'Ufficio Demanio Marittimo della Regione*); b) di aver preso visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di richiesta di concessione; c) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente regolamento e nel successivo Avviso pubblico nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime e alle N.T.A..

La Busta B, recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere:

n. 2 copie della documentazione tecnica composta da:

- piano economico - finanziario e di ammortamento dell'iniziativa che si intende intraprendere con la specificazione analitica dei seguenti indicatori:

1. quantità di risorse proprie utilizzate;
2. tempi di attuazione;

3. professionalità impiegate;
4. numero presenze previste;
5. originalità e qualità dei servizi.

- computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento;
- elaborati grafici in scala 1:100 - 1:50 per le opere di dettaglio (progetto delle installazioni - planimetrie, piante, prospetti, sezioni e particolari significativi delle installazioni);
- documentazione fotografica dello stato di fatto del lotto che s'intende occupare;
- rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- relazione tecnico-illustrativa suddivisa nei seguenti paragrafi:
 - descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale che si intende ricevere in concessione;
 - parametri normativi e tecnici in relazione alla tipologia di insediamento e delle opere previste.
 - indicazione del lotto oggetto della richiesta. Sarà utile esporre le motivazioni, se presenti, per la localizzazione scelta. Inoltre, va indicato, in alternativa, un altro lotto per consentire alla Commissione assegnazioni confacenti alle richieste.
 - descrizione del sistema costruttivo e dei materiali che si intendono impiegare;
 - descrizione dei sistemi e delle tecnologie che saranno impiegati per limitare l'impatto e l'incidenza ambientali. Particolare riguardo si dovrà avere nello specificare i sistemi che si intendono usare per la facile removibilità delle strutture, al raggiungimento del sito sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l'esercizio delle attività, ai sistemi per l'approvvigionamento idrico, alle tecnologie per lo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi e liquidi, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed ogni altro particolare necessario a dimostrare la rispondenza dell'intervento alle norme tecniche previste dalla Variante al Piano;
 - indicazione del luogo dove saranno conservate le strutture e i materiali che dovranno essere rimosse nei periodi di chiusura o di bassa stagione.
- modalità di gestione della concessione: indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare, periodo di apertura, personale coinvolto, gestione diretta, servizi ed attrezzature previste, manutenzioni, ecc.;
- miglioramento della qualità dell'offerta turistica comunale/regionale, in relazione al tipo di intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto;
- qualifica del concorrente: capacità tecniche e finanziarie, certificazioni di qualità e/o ambientali (tipo: ISO 9000, ISO 14001, Emas, Ecolabel, Marchio di Qualità locale, ecc.);
- perizia tecnica che dimostri che i manufatti in progetto non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteorologici più sfavorevoli.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

Articolo 7 **Formazione delle graduatorie.**

La concessione verrà assentita con le procedure di cui al presente Regolamento e del successivo Avviso Pubblico e nel rispetto dei criteri stabiliti nella Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime e nelle N.T.A., e nel caso di concorrenza di più domande la Commissione di cui all'art. 4 procederà a formare le graduatorie utilizzando i criteri quali-quantitativi di seguito specificati:

1. previsione di attrezzature completamente amovibili;
2. attrezzature da installare già in dotazione al richiedente prima della presentazione della richiesta di assegnazione della nuova concessione demaniale;
3. soggetti imprenditoriali attivi nel settore che abbiano maturato una esperienza professionale nel campo della gestione dello specifico servizio;
4. soggetti già autorizzati all'installazione di attrezzature pertinenti la balneazione sul demanio marittimo della Regione Basilicata negli anni precedenti in forma di concessione stagionale e/o pluriennale;
5. gestione diretta della concessione demaniale;
6. Utilizzo materiali prevalenti ecocompatibili certificati;
7. Utilizzo fonti energetiche alternative;
8. Tempi di attuazione;
9. Basso impatto ed incidenza ambientale;
10. Professionalità impiegate ;
11. Numero presenze previste;
12. Qualità dei servizi offerti;
13. Compatibilità dell'intervento con la vocazione del territorio, e della coerenza con interventi già previsti sul territorio dal Comune, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Altre disposizioni

L'assentimento delle concessioni avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida per il lotto di riferimento.

La commissione di valutazione, esaminate le domande pervenute, provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito di recepimento del predetto verbale con Determinazione Dirigenziale del responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata.

Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime e al successivo Avviso Pubblico di cui all'art. 5.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso dell'Ufficio regionale competente, effettuato a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del responsabile comunale, da notificare all'interessato, alla revoca dell'aggiudicazione.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui sopra e nel caso di partecipanti al bando classificati con pari merito, si procede a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale.

Articolo 8 **Provvedimento di assegnazione**

Le concessioni demaniali sono rilasciate con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente da notificarsi agli interessati.

Gli assegnatari, al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, sono tenuti a prestare cauzione nelle forme previste dalle norme di riferimento o con modalità indicate dall'Ufficio competente.

L'assegnazione della concessione demaniale costituisce titolo per richiedere le ulteriori e necessarie autorizzazioni (compreso il Permesso di Costruire) per la effettiva realizzazione dell'attività.

Il provvedimento di assegnazione della concessione demaniale è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per venti giorni consecutivi.

Articolo 9
Vincolo di attuazione della concessione

L'assegnatario è tenuto ad attivare quanto previsto dal piano economico e finanziario presentato entro 12 mesi dall'emissione dell'atto concessorio di assegnazione ed a mantenere dette condizioni per l'intera durata della concessione a pena di decadenza. E' tenuto altresì al pagamento del canone demaniale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ed al rispetto di tutte le clausole, prescrizioni ed obblighi esplicitate nel provvedimento di concessione nonché di quelle generali che disciplinano l'uso del demanio marittimo.

Articolo 10
Durata della concessione

La durata della concessione demaniale sarà fissata dalla Commissione in relazione al Piano economico - finanziario e di ammortamento presentato da un minimo di anni cinque ad un massimo di anni 20 (venti) ai sensi dell'art. 3 comma 4-bis del D.L n. 400/1993 e succ. modificazioni.

Articolo 11
Revoca della concessione

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituisce motivo per procedere alla revoca della concessione:

1. La realizzazione di strutture fisse;
2. Eventuali trasformazioni edilizie non autorizzate (abusi edilizi);
3. La cessione a qualsiasi titolo della concessione stessa senza specifica autorizzazione;
4. Il mancato pagamento degli oneri concessori demaniali;
5. Violazione accertata delle norme previste dai dispositivi nazionali, regionali e di Enti locali.
6. Accertata insussistenza e/o rispetto dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione del lotto e del relativo rilascio di concessione demaniale.

Articolo 12
Uffici competenti

E' competente, su tutti gli atti inerenti le concessioni demaniali marittime, la Regione attraverso l'Ufficio Demanio Marittimo fino a specifica delega delle funzioni amministrative ai comuni.

Allegato "A"
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTO DEMANIALE DI CUI
ALLA VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

ALL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
della Regione Basilicata
via Annibale Maria di Francia
75100 MATERA

Raccomandata A.R.

Oggetto : Istanza per l'assegnazione di lotto demaniale marittimo

Il sottoscritto... nato il ... / ... / ...
a... , residente in...
alla Via... codice fiscale...
in qualità di... della Ditta...
con sede in ... alla Via...
cod.fisc./p.iva... Titolare delle concessione demaniale marittima
pluriennale/stagionale rilasciata con provvedimento n... del ... valevole fino al
... ed in regola con i pagamenti dei canoni ed imposte regionali

CHIEDE

L'assegnazione, attraverso concessione demaniale marittima, del lotto ... nel comune di
... sito in loc... del Comune di ...
contraddistinto in C.T. al foglio... particelle ... classificato dalla Variante con
tipologia ... per la realizzazione dell'intervento di cui all'allegata documentazione
tecnica, per la durata di anni ...;

Il sottoscritto si obbliga a corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene e quale
corrispettivo della concessione richiesta il canone nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di
legge. Si obbliga altresì al rispetto di tutte le norme, vincoli e prescrizioni contenute nell'atto di
concessione e nelle norme che a qualsiasi titolo interferiscono con l'uso del demanio marittimo, con
l'intervento da realizzare e con le attività ivi da svolgere.

(Firma) _____

Allega alla presente: